

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 21 del 25 Maggio 2015

### **1. DECESSO, RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO - PEC E CAPITALE SOCIALE - Emanate dal Ministero tre direttive che chiariscono termini e adempimenti presso il Registro delle imprese**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministero della Giustizia, ha emanato **tre direttive** che riguardano:

**1)** i fatti modificativi relativi al **decesso**, al **recesso** e all'**esclusione del socio di società di persone**, di cui agli articoli 2284 - 2290 del Codice civile, che devono essere oggetto di iscrizione nel Registro delle imprese;

**2)** le misure necessarie ad assicurare che le **imprese costituite in forma societaria** e le **imprese individuali attive non soggette a procedura concorsuale**, si adeguino all'obbligo:

- di munirsi di una **casella di posta elettronica certificata**;
- di **iscrivere il relativo indirizzo nel Registro delle imprese**;
- di **mantenere attiva la casella di posta elettronica certificata**;

**3)** l'iscrizione del Registro delle imprese dell'**ammontare del capitale sociale versato** delle SPA e delle SRL, in sede di iscrizione delle società e successivamente alla fase costitutiva.

L'esigenza di emanare tali direttive è scaturita dal fatto che sussistono, tra gli uffici del Registro delle imprese, rilevanti **divergenze interpretative** e **disomogeneità applicative** di alcune disposizioni del Codice civile, che possono rappresentare *"un sicuro e grave ostacolo all'ordinato svolgimento dell'attività delle imprese, nonché all'affidabilità delle notizie ricavabili dal registro delle imprese"*.

Il Ministero ha ritenuto, pertanto, indispensabile emanare delle direttive volte ad **uniformare il comportamento degli uffici del Registro delle imprese** sulle materie in questione, puntualizzando gli adempimenti pubblicitari da effettuare e i termini entro cui provvedere.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo delle tre direttive clicca qui.](#)

### **2. INTERESSI DI MORA - Dal 15 maggio 2015 sono scesi dal 5,14% al 4,88%**

**A decorrere dal 15 maggio 2015**, gli interessi di mora sono diventati più leggeri per le somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento, passando dal 5,14% al **4,88% in ragione annuale**.

La riduzione è diretta conseguenza del **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2015, Prot. 59743/2015**, con il quale è stata fissata la nuova misura degli interessi moratori, dopo aver interpellato la Banca d'Italia, che, con nota del 25 febbraio 2015, ha stimato al 4,88% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014.

Il provvedimento è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dove si prevede che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, vengano applicati, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso

determinato annualmente con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

Nessun cambiamento, invece, per gli interessi di mora tributari che sono calcolati per legge come nel caso del ravvedimento operoso. Il tasso degli interessi legali è rimasto dello 0,5% in ragione d'anno.

A seguito dell'emanazione di tale provvedimento, l'INPS, con **circolare n. 102 del 21 maggio 2015**, ha comunicato che, di conseguenza, è modificata la misura degli interessi di mora di cui al comma 9, art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Tale norma dispone che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dal comma 8, lettere a) e b) del medesimo art. 116, senza che il contribuente abbia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Pertanto, la nuova misura degli interessi di mora di cui al citato comma 9 dell'art. 116 della legge n. 388/2000 è fissata al 4,88 % in ragione annuale con decorrenza 15 maggio 2015.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate clicca qui.](#)

### **3. COVIP - Pagamento del contributo annuale entro il 31 maggio**

**Entro il 31 maggio 2015** deve essere versato alla **COVIP** (*Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione*) il **contributo di vigilanza annuale** previsto dall'art. 13, comma 3, della L. n. 335/1995, come modificato dall'art. 1, comma 68 della L. n. 266/2005.

Il contributo dovuto **per l'anno 2015** è pari allo **0,5 per mille** dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2014.

I termini e le modalità di pagamento del contributo sono state definite dalla COVIP, con **delibera n. 3443 del 3 marzo 2015**, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 117 del 22 maggio 2015.

Sono obbligati al versamento del contributo **tutte le tipologie di forme pensionistiche complementari** (*fondi pensione preesistenti, fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti, piani individuali di previdenza*) che al 31 dicembre 2014 risultano iscritte all'Albo specifico costituito e tenuto dalla Commissione.

Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di società o enti, il versamento del contributo va effettuato dalla società o dall'ente stesso.

Il contributo dovrà essere versato sul conto corrente bancario n. **IT85B0569603211000006150X43** intestato alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione presso la Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma.

La **causale** da indicare per il versamento è la seguente: "Fondo pensione n. (numero di iscrizione all'albo dei fondi pensione) - Versamento contributo di vigilanza anno 2015".

Una volta effettuato il pagamento, e comunque entro il **21 giugno 2015**, bisognerà trasmettere alla COVIP i dati relativi al contributo in parola compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione in sezioni riservate presenti sul sito Internet.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera della COVIP clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito della COVIP clicca qui.](#)

### **4. RIFIUTI - Dal 1° giugno 2015 in vigore le nuove regole di classificazione**

Secondo quanto disposto dalla Decisione 2014/955/UE e dal Regolamento 1357/2014/UE del 18 dicembre 2014, il **1° giugno 2015** entreranno in vigore il **nuovo elenco dei codici di identificazione dei rifiuti** (*Elenco Europeo dei Rifiuti*) e la **nuova codifica per le caratteristiche di pericolo**.

Il nuovo elenco sostituisce l'allegato della decisione 2000/532/CE (c.d. Codice "**CER**" *Catalogo europeo dei rifiuti*).

La novità si è resa necessaria a seguito dell'entrata in vigore del **regolamento (CE) n. 1272/2008** (c.d. Regolamento "**CLP**" *Classification, Labelling and Packaging*), relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che andrà a sostituire, **sempre a decorrere dal 1°**

**giugno 2015**, le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, "per tener conto dei progressi tecnici e scientifici".

A titolo di deroga, la direttiva 67/548/CEE potrà applicarsi a certe miscele fino al 1° giugno 2017, se queste sono state classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE e immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015.

Il nuovo elenco è suddiviso in **20 capitoli**, che produttori e detentori di rifiuti devono utilizzare al fine di una corretta "identificazione" degli stessi. Cambiano i criteri di individuazione dei rifiuti pericolosi.

I diversi tipi di rifiuti inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante il **codice a sei cifre** per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli.

Al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti da movimentare, e quindi delle relative giacenze, sul sito del SISTRI è stata rilasciata, in ambiente di sperimentazione e di pre-esercizio (simulatore), la **nuova release dell'applicazione di movimentazione**.

Contestualmente viene resa disponibile la **procedura relativa alle modalità operative** previste per l'adeguamento della classificazione dei rifiuti alle nuove disposizioni normative.

La nuova versione dell'applicazione verrà rilasciata in ambiente di esercizio il giorno 25 maggio 2015.

LINK:

[Per scaricare il testo del manuale elaborato dal Ministero dell'Ambiente clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Decisione 2014/955/UE con la Tabella dei nuovi Codici CER clicca qui.](#)

## **5. COOKIE LAW - Dal 3 giugno in vigore le nuove regole per la gestione dei cookies – Previste pesanti sanzioni per gli inadempienti**

**Entro il 3 giugno 2015** (un anno a decorrere dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Garante Privacy n. 229/2014) tutti i **gestori di siti internet comunitari** devono attuare le disposizioni della legge, detta "**Cookie Law**", approvata con i **decreti legislativi 28 maggio 2012, n. 69**, che ha recepito le direttive 2009/140/CE e 2009/136/CE, modificando il Codice in materia di protezione dei dati personali (*D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196*) e il Codice delle comunicazioni elettroniche (*D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259*), e **n. 70**, che costituisce il quadro normativo di riferimento in materia.

L'Unione Europea, attraverso la **direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009**, ha imposto l'ottenimento del **consenso preventivo** dell'interessato nel caso di **raccolta di informazioni sensibili attraverso i cookie**. In Italia la direttiva è stata recepita nel 2012 con i due citati decreti n. 69/2012 e n. 70/2012.

Il Garante della Privacy, con il **provvedimento n. 229 del 8 maggio 2014** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014), avente ad oggetto "*Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie*", oltre a individuare le modalità semplificate per rendere l'informativa online agli utenti sull'archiviazione dei c.d. cookie sui loro terminali da parte dei siti Internet visitati, ha fornito idonee indicazioni sulle modalità con le quali procedere all'acquisizione del consenso degli stessi, laddove richiesto dalla legge.

Successivamente, con **delibera n. 161 del 19 marzo 2015**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2015, il Garante per la privacy ha emanato le "**Linee guida in materia di trattamento dati personali per profilazione on line**".

Le regole varate armonizzano e rendono più chiara la gestione delle **attività di profilazione**, ovvero la definizione di "profili" di utenti (sulla base di caratteristiche, comportamenti, scelte, abitudini) allo scopo di fornire servizi o promozioni personalizzate.

Dovranno essere adottate **da tutti i soggetti stabiliti su territorio nazionale che forniscono servizi on line**, quali motori di ricerca, posta elettronica, mappe on line, social network, pagamenti elettronici, cloud computing.

Soggetti alla nuova normativa sono **tutti i siti comunitari** che fanno uso di cookie. Nel dettaglio, tutti i siti che utilizzano cookie non richiesti da un'azione utente per soddisfarla correttamente. Quindi **siti che utilizzano cookies di terze parti** (*social widgets come facebook o twitter, analytics, Disqus, ecc.*) **o che utilizzano propri cookies per tracking, analisi o affiliati** senza una diretta accettazione.

Il Garante ha chiarito che i cookie che invece necessitano di un **preventivo consenso dell'utente** sono tutti i cookie non tecnici, inclusi:

- *cookie di profilazione pubblicitaria di prima o terza parte;*
- *cookie di retargeting;*
- *cookie di social network;*
- *cookie di statistica gestiti completamente dalle terze parti.*

Le società dovranno tutelare la privacy **sia degli utenti autenticati**, cioè quelli che accedono ai servizi tramite un account (ad esempio per l'utilizzo della posta elettronica), sia di quelli che fanno uso dei

servizi in assenza di previa autenticazione (**utenti non autenticati**), come in caso di semplice navigazione on line.

L'**informativa sul trattamento dei dati** dovrà essere chiara, completa, esaustiva e **resa ben visibile, già dalla prima pagina del sito**.

Qualunque attività di trattamento dei dati personali dell'utente **per finalità di profilazione** e diversa da quelle necessarie per la fornitura del servizio (ad esempio: *i filtri antispam o antivirus, gli strumenti per consentire ricerche testuali, ecc.*) potrà essere effettuata **esclusivamente con il consenso informato dell'utente**.

Pesanti le **sanzioni** previste per la mancata applicazione della normativa relativa ai cookie. In particolare:

1) per la **omessa informativa o di informativa inidonea** è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra i **6.000 e 36.000 euro** (art. 161, D.Lgs. n. 196/2003);

2) per l'**installazione di cookie sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso** comporta la sanzione del pagamento di una somma **da 10.000 a 120.000 euro** (art. 162, comma 2-bis, D.Lgs. n. 196/2003);

3) per l'**omessa o incompleta notificazione al Garante** viene applicata una sanzione con il pagamento di una somma **da 20.000 a 120.000 euro** (art. 163, D.Lgs. n. 196/2003).

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo delle linee guida del Garante per la privacy clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento del Garante per la privacy n. 229/2014 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva 2009/136/CE clicca qui.](#)

## **6. ACCERTAMENTI CATASTALI - Dal 1° giugno 2015 pagamenti di tributi sanzioni e interessi tramite modello F24**

A decorrere **dal 1° giugno 2015**, a seguito di notifica di avvisi di accertamento per inosservanza della normativa catastale, prodotti successivamente alla predetta data, dovrà essere utilizzato il modello F24 per il pagamento di:

a) **tributi speciali catastali**;

b) **sanzioni amministrative**, irrogate in attuazione delle disposizioni previste nell'ordinamento catastale;

c) **interessi** sui tributi speciali catastali;

d) **imposta di bollo** correlata ad adempimenti per accertamenti catastali;

e) **recupero spese per vulture**;

f) **spese di notifica di atti catastali**;

g) **oneri accessori** per operazioni catastali;

h) **altre spese** per operazioni catastali.

Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate con il **Provvedimento n. 2015/41186 del 23 marzo 2015**.

Con D.M. 8 novembre 2011, il Ministero dell'Economia ha esteso le modalità di **versamento unitario** stabilite dall'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, tramite **modello F24**, al pagamento dei **tributi speciali catastali**, dei relativi accessori, interessi e sanzioni, nonché al pagamento delle somme comunque dovute per l'**inosservanza** della **normativa catastale** da riscuotersi a cura dell'Agenzia delle Entrate.

Il medesimo decreto ha altresì previsto che le modalità e i termini per l'attuazione, anche progressiva, delle relative disposizioni sarebbero state definite con un apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'ex Agenzia del territorio.

A tal fine, con il citato Provvedimento n. 2015/41186 del 23 marzo 2015, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che le modalità di versamento unitario di cui trattasi sono attivate per i pagamenti delle somme da riscuotersi a cura degli Uffici Provinciali - Territorio per la riscossione delle somme dovute in esito all'accertamento dell'inosservanza della normativa catastale, diverse da quelle previste dall'articolo 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010.

In particolare, **dal 1° giugno 2015**, le nuove modalità di versamento tramite modello F24 potranno essere utilizzate per il pagamento delle somme dovute a seguito di **avvisi di accertamento** per **inosservanza** della **normativa catastale**, prodotti successivamente alla predetta data.

In un'ottica di razionalizzazione dei sistemi di pagamento, il sistema del versamento unificato garantisce una **maggiore efficienza** nella gestione del sistema tributario, semplificando gli adempimenti fiscali dei contribuenti.

LINK:

## **7. DIRITTO ANNUALE 2015 - Pagamento entro il 16 giugno - Importi ridotti del 35% rispetto al 2014**

Le imprese già iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel REA (*Repertorio Economico Amministrativo*) al **1° gennaio 2015** devono versare il diritto annuale 2015 alla Camera di Commercio di competenza (dove risulta iscritta la Sede e/o le unità locali) entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, ovvero **entro il 16 giugno 2015**.

Le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio **per l'anno 2015** sono state fissate dal **decreto interministeriale 8 gennaio 2015**.

Il pagamento deve essere eseguito, in unica soluzione, tramite il modello F24 telematico.

Entro il 30° giorno successivo al termine ordinario, e cioè **entro il 16 luglio 2015**, è comunque possibile effettuare il versamento **maggiorando l'importo dello 0,40%** (con arrotondamento al centesimo di euro) a titolo di interesse corrispettivo.

Per le imprese che hanno sedi secondarie o unità locali in più Province, prima di calcolare l'importo da pagare, verificare se la Camera di Commercio interessata ha provveduto ad un eventuale maggiorazione degli importi del diritto annuale.

Le imprese e i soggetti che hanno trasferito la sede legale da una provincia a un'altra dopo il 1° gennaio 2015, versano il diritto 2015 per la sede alla Camera di provenienza.

Alcune Camere di Commercio, per i soggetti che devono versare il diritto in base al fatturato, mettono a disposizione degli utenti un **foglio di calcolo**, utilizzabile sia con Excel che con OpenOffice, per la determinazione del dovuto.

Nel corso del mese di maggio tutte le imprese iscritte alla data del 31 dicembre dell'anno precedente ricevono, da parte delle Camere di Commercio, una **comunicazione che illustra le modalità di versamento del diritto annuale**. Come per l'anno precedente, anche per il 2015 le lettere informative vengono di regola inviate tramite posta elettronica certificata (PEC).

Le imprese che dovessero riceverla in formato cartaceo, a causa di una PEC non più valida, dovranno provvedere al più presto a ripristinarne la validità e/o a comunicare una nuova casella PEC al Registro delle Imprese.

Ricordiamo che, l'art. 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, ha previsto una **riduzione graduale dell'importo del diritto annuale** delle Camere di Commercio. Nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio, l'importo del diritto annuale, come determinato per l'anno 2014, **sarà ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento**.

**Attenzione alle richieste ingannevoli e ai falsi bollettini !!**

LINK:

[Per un approfondimento del diritto annuale clicca qui.](#)

## **8. Estesa la possibilità di pagamento dei diritti per il mantenimento in vita tramite modello F24 ad altri titoli di proprietà industriale**

Il **pagamento dei diritti** per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale relativi a **certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuove varietà vegetali, di topografie dei prodotti a semiconduttori**, potrà essere effettuato, a partire **dal 18 maggio 2015**, anche attraverso le modalità di cui all'art. 4, comma 1 del Decreto Direttoriale del 26 gennaio 2015, **in aggiunta a quelle attualmente vigenti**.

Lo ha stabilito il Ministero dello Sviluppo Economico con il **Decreto Direttoriale 15 maggio 2015**, recante "*Modalità di pagamento dei diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale relativi ai certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuove varietà vegetali, di topografie dei prodotti a semiconduttori*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2015.

Pertanto, in relazione all'attivazione dal 18 maggio 2015 della nuova procedura di deposito, per via telematica, delle domande di brevetto per invenzioni industriale e modelli di utilità, delle domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d'impresa, l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha stabilito che, a decorrere dalla medesima data, **il pagamento dei diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale relativi a certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuove varietà vegetali, di topografie dei prodotti a semiconduttori**, in aggiunta alle modalità attualmente vigenti, potrà essere effettuato **mediante l'utilizzo del modello F24** Versamenti con elementi identificativi e del modello F24 Enti pubblici, come previsto dal Provvedimento del 20 novembre

2014, del Direttore delle Entrate di concerto con il Direttore Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello Sviluppo economico.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **9. SOCIETA' COOPERATIVE DI PICCOLA E MEDIA DIMENSIONE - Stabilite le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2015, il **Decreto 16 aprile 2015**, con il quale sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle **domande per l'accesso alle agevolazioni per la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione**, di cui al decreto 4 dicembre 2014.

Ricordiamo che, con **decreto 4 dicembre 2014**, il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito un nuovo regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione.

Attraverso questo nuovo strumento agevolativo, promosso nell'ambito del **Fondo per la crescita sostenibile**, si persegue la finalità di sostenere la nascita, su tutto il territorio nazionale, di società cooperative promosse e costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, nonché lo sviluppo e il consolidamento di società cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, al fine di creare condizioni di sviluppo stabile e duraturo e incrementare i livelli occupazionali in Italia.

Possono beneficiare delle agevolazioni le società cooperative:

- a) regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- b) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

La richiesta di finanziamento agevolato e la documentazione richiesta devono essere presentate alle Società finanziarie partecipate, **esclusivamente attraverso posta elettronica certificata**, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai seguenti indirizzi:

- a) CFI - Cooperazione Finanza Impresa Scpa ( PEC: [cfi@pec.it](mailto:cfi@pec.it) )
- b) SOFICOOP sc, ( PEC: [soficoop@pec.soficoop.it](mailto:soficoop@pec.soficoop.it) ).

Al fine della presentazione della domanda per la nascita di società cooperative, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto 4 dicembre 2013, si specifica che tali iniziative possono riguardare esclusivamente **società cooperative costituite da non oltre 24 mesi alla data di presentazione della domanda**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 16 aprile 2015 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 4 dicembre 2014 clicca qui.](#)

## **10. GIOVANI AGRICOLTORI - Approvato il regolamento attuativo delle agevolazioni per l'apertura di una nuova azienda agricola - Gestione affidata ad ISMEA**

**Un aiuto fino a 70.000 euro per i giovani agricoltori under 40 che decidono di insediarsi in qualità di titolari in un'azienda agricola.**

E' stato, infatti, approvato il regolamento attuativo per il premio da **70.000,00 euro** per i giovani che decidono di diventare conduttori di una impresa agricola. Questo intervento a sostegno dell'occupazione giovanile, **gestito da ISMEA (Istituto dei Servizi per il Mercato Agricolo ed Alimentare)**, ha come obiettivo il **ricambio generazionale nel settore agricolo** favorendo i giovani visto che l'Italia ha solo il 6% di under 40 che lavorano nel settore.

Le misure incentivanti sono applicabili su tutto il territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.

Sono beneficiari delle agevolazioni i giovani agricoltori di **età compresa tra i 18 ed i 39 anni**, che potranno organizzarsi anche in società, che vogliono insediarsi in una impresa agricola come capo d'azienda.

**Non potranno avere il beneficio** coloro che si insediano in aziende già esistenti o che si insediano in aziende che provengono da divisioni di aziende preesistenti.

Coloro che intendono avvalersi di tale aiuto dovranno preventivamente presentare un **piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola che duri almeno 5 anni** e dovranno dimostrare sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione che intendono effettuare. In pratica colui che chiede il beneficio si deve impegnare a condurre l'azienda per un periodo non inferiore a 5 anni.

Il beneficiario deve essere in possesso **capacità e competenze professionali** ovvero deve avere un titolo di studio idoneo all'attività agricola o deve dimostrare di avere almeno 2 anni di esperienza lavorativa come lavoratore agricolo con documentata iscrizione al relativo regime previdenziale oppure deve avere attestati di frequenza a corsi di formazione nazionali o regionali.

Il premio di insediamento è concesso nel quadro di un'operazione di leasing, finalizzata all'acquisizione dell'azienda agricola ed è erogato in due *tranches* nell'arco di un periodo massimo di cinque anni.

Il premio di insediamento è concesso in conto interessi, ad abbattimento delle rate, da restituire secondo un piano di ammortamento, di durata variabile, a scelta del soggetto beneficiario, tra un minimo di 15 anni e un massimo di 30 anni.

Il leasing finanziario, di durata variabile dai 15 ai 30 anni, è concesso da ISMEA ed è rimborsabile in rate semestrali posticipate.

Per ottenere le agevolazioni, gli interessati devono **compilare la domanda on line** collegandosi al sito Internet dedicato e fornire in via telematica - **a pena di irricevibilità** - la documentazione richiesta dal portale.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del regolamento attuativo clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato e compilare la domanda per ottenere le agevolazioni clicca qui.](#)

## **11. FOTOVOLTAICO - Previste semplificazioni procedurali per la realizzazione di piccoli impianti - Approvato un Modello unico**

In arrivo **semplificazioni procedurali per la per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica** con potenza nominale non superiore a 20 kW, aderenti o integrati nei tetti degli edifici.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha, infatti, predisposto uno **schema di decreto** con il quale si prevedono **semplificazioni per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica** con potenza nominale non superiore a 20 kW, aderenti o integrati nei tetti degli edifici.

Lo schema di decreto, con il quale si approva anche un **“Modello unico”** per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati su tetti degli edifici, ha ricevuto, il 16 aprile 2015, il parere favorevole, con qualche suggerimento di modifica, da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico.

L'obiettivo del provvedimento è ottenere la massima semplificazione a favore dell'utente attraverso:

- una **drastica riduzione delle informazioni e dei dati da trasmettere** alle Amministrazioni e ai soggetti interessati razionalizzando lo scambio di informazioni tra Comuni, Gestori di rete e GSE;
- la **razionalizzazione dell'intero iter procedurale** attraverso il sito del Gestore di rete.

Il **Modello unico** proposto dal Ministero si compone di **due parti**: la prima deve essere compilata prima dell'inizio dei lavori e la seconda ad intervento concluso.

La compilazione e l'invio del Modello unico devono avvenire **solo on line**, attraverso un'unica interfaccia informatica.

Il Modello Unico potrà essere utilizzato **soltanto dopo 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto** del Ministero dello Sviluppo Economico per la realizzazione, la connessione e la messa in esercizio degli impianti fotovoltaici che possiedono le seguenti caratteristiche:

- *siano realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in **bassa tensione**;*
- *abbiano potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;*
- *abbiano potenza nominale non superiore a **20 Kw**;*
- *per essi sia contestualmente richiesto l'accesso al regime di **scambio sul posto**;*
- *siano **realizzati sui tetti degli edifici** con le modalità previste dall'articolo 7-bis comma 5 del D.Lgs. n. 28/2011;*
- ***non siano presenti ulteriori impianti** di produzione sullo stesso punto di prelievo.*

LINK:

[Per scaricare il testo dello Schema di decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Modello unico clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

## **12. EMAS - La Commissione europea detta i criteri per l'adesione volontaria da parte delle imprese esercenti il commercio al dettaglio**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 127/25 del 22 maggio 2015, la **Decisione (UE) 2015/801 della Commissione del 20 maggio 2015**, relativa al documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore del commercio al dettaglio a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

La decisione, emanata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, **detta i criteri per l'adesione al sistema volontario EMAS da parte delle aziende operanti nel settore del commercio al dettaglio.**

Il documento adottato dalla Commissione è il primo documento di riferimento settoriale a norma dell'articolo 46 del citato regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Il documento è basato su una dettagliata relazione scientifica e strategica elaborata dall'Istituto di studi delle prospettive tecnologiche (IPTS), uno dei sette istituti del Centro di ricerca (JRC) della Commissione europea.

Il sistema di ecogestione e audit (EMAS) è un sistema di adesione volontaria destinato alle organizzazioni desiderose di impegnarsi in un miglioramento ambientale continuo. All'interno di tale quadro di riferimento, il presente documento di riferimento settoriale fornisce **orientamenti specifici per il settore del commercio al dettaglio** e sottolinea un dato numero di opzioni per il miglioramento e le miglior pratiche.

Il presente documento mira ad aiutare e sostenere tutte le organizzazioni desiderose di migliorare la loro prestazione ambientale attraverso idee e suggerimenti nonché con orientamenti pratici e tecnici.

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione UE clicca qui.](#)

## **13. VEICOLI FUORI USO - Sono da considerare "rifiuti" anche se giacenti in area privata - Nuova pronuncia della Cassazione**

Deve essere considerato **veicolo "fuori uso"**, in base alla disciplina di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 209 del 2003, sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, **sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata.**

La Corte di Cassazione Penale, Sezione III, con la **sentenza del 24 aprile 2015, n. 17121**, ha confermato che sono da considerarsi **"in stato di abbandono"** i veicoli a motore privi di parte essenziali per l'uso e la conservazione. Lo stato di abbandono deve essere valutato in relazione alle condizioni oggettive del veicolo che lo rendono non più idoneo all'uso, non al diverso utilizzo che il detentore ne faccia.

Ne consegue che costituisce **reato di deposito incontrollato di rifiuti** di cui all'art. 256, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006, l'utilizzo, da parte del titolare di un'impresa, della carcassa di un veicolo a motore come ricovero di strumenti di lavoro.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza clicca qui.](#)

## **14. ASSEGNI PENSIONISTICI - Uniformate le scadenze per i pagamenti**

A decorrere **dal 1° giugno 2015**, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il **primo giorno di ciascun mese** o il giorno successivo se festivo o

non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio 2016 in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. A decorrere dall'anno 2017, detti pagamenti sono effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese.

A stabilirlo è il **nuovo comma 302, dell'art. 1, della L. n. 190/2014** (Legge di stabilità 2015), come sostituito dall'**art. 6** (rubricato "*Razionalizzazione delle procedure di pagamento dell'INPS*") del **D.L. 21 maggio 2015, n. 65** (recante "*Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR*"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2015.

Scatta così, dal prossimo 1° giugno 2015, la mini rivoluzione che consentirà a tutti i pensionati, pubblici e privati, agli invalidi civili e ai titolari rendite INAIL, di avere in pagamento in un solo giorno tutti i trattamenti spettanti. E il pagamento sarà **unico per tutti i pensionati dell'INPS: il primo del mese**.

Se questa data cade da lunedì al venerdì, oppure il primo giorno lavorativo successivo se il primo giorno del mese cade di sabato o di domenica.

Spariscono, dunque, le date di pagamento del 10 e del 16 del mese, che fino a maggio interessavano alcuni trattamenti sociali, e, per la scadenza del 16, i pensionati ex INPDAP, ossia gli ex dipendenti pubblici.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 65/2015 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa dell'INPS clicca qui.](#)

## **15. DURC - Notifica dei preavvisi di irregolarità - Imminente avvio del DURC on line - Chiarimenti dall'INPS**

In vista del prossimo rilascio del nuovo sistema di gestione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) delineato dall'art. 4 del D.L. n. 34 del 20 maggio 2014, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 78 ( "**DURC on line**" ), anche al fine di favorire l'aggiornamento degli archivi afferenti alla posizione dei datori di lavoro privati, l'INPS, con **messaggio n. 3454 del 21 maggio 2015**, comunica che sono in corso di ultimazione le operazioni di controllo della regolarità ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi. Pertanto, nel corso della terza decade del mese di maggio 2015, terminato il predetto aggiornamento, verranno **riavviate le operazioni di spedizione dei preavvisi di irregolarità** ai fini della fruizione dei citati benefici normativi e contributivi.

L'invio del preavviso interesserà le matricole aziendali che risultano attive nel mese di maggio 2015 e che presentano situazioni di irregolarità (semaforo rosso) accertate a partire da gennaio 2008 e tuttora sussistenti.

Poiché l'ultimo preavviso di irregolarità è stato inviato nel mese di maggio 2014, con la presente operazione verranno gestite le situazioni irregolari rilevate a maggio 2015, con la seguente precisazione:

a) per i datori di lavoro ai quali, nel mese di maggio 2014, è stato regolarmente notificato il preavviso l'attività di controllo e il consolidamento della regolarità/irregolarità aziendale riguarderanno:

- i periodi di competenza da 06/2014 a 05/2015 in ipotesi di mancata regolarizzazione a seguito del precedente preavviso;

- i periodi di competenza da 09/2014 a 05/2015 per le situazioni regolarizzate entro i termini;

b) per i datori di lavoro ai quali, nel mese di maggio 2014, non è stato regolarmente notificato il preavviso, invece, l'attività di controllo e il consolidamento della regolarità/irregolarità aziendale interesseranno i periodi di competenza da 12/2012 a 05/2015.

Come già precisato nel messaggio n. 5192 del 6 giugno 2014, il preavviso di irregolarità viene **inviato tramite PEC** all'intermediario delegato; nell'ipotesi in cui non sia disponibile l'indirizzo PEC dell'intermediario delegato, il preavviso viene inviato all'indirizzo PEC del datore di lavoro o, in mancanza, del suo titolare/legale rappresentante; in mancanza di indirizzo PEC, la comunicazione viene spedita all'azienda con Raccomandata A/R.

In futuro, il preavviso sarà prioritariamente spedito all'indirizzo PEC del datore di lavoro ovvero del titolare/legale rappresentante e, solo in mancanza dei predetti indirizzi, all'indirizzo PEC dell'intermediario delegato. Pertanto, si richiama l'attenzione dei datori di lavoro sulla necessità di operare l'aggiornamento degli indirizzi PEC nell'anagrafica aziendale.

Il preavviso non verrà inviato alle posizioni contributive che, ancorché ancora attive negli archivi dell'Istituto, risultano sospese o inattive a seguito di controlli automatizzati effettuati presso gli archivi delle CCIAA; nei confronti delle stesse le Sedi territoriali dell'Istituto avranno cura di avviare una specifica attività di controllo sulla base delle liste fornite dalla Direzione Generale dell'Istituto.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 3454/2015 clicca qui.](#)

## **16. ENTI LOCALI - Ennesimo rinvio del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015**

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2015 da parte degli enti locali, già differito al 31 maggio 2015, è ulteriormente **prorogato al 30 luglio 2015**.

Lo ha stabilito il Ministro dell'Interno con **decreto del 13 maggio 2015**, pubblicato sulla Gazzetta n.115 del 20 maggio 2015.

La nuova proroga, richiesta dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dall'Unione Province Italiane (UPI), è stata decisa tenendo conto di una serie di fattori. Tra questi, l'impegno di molti Comuni nel procedimento elettorale in vista delle elezioni amministrative e regionali del 31 maggio prossimo, giorno in cui - senza la nuova proroga - sarebbe caduto anche il termine per i bilanci di previsione.

Altro fattore decisivo per una ulteriore proroga è quello relativo al fatto che gli enti locali, in sede di predisposizione dei bilanci di previsione per l'anno 2015, non dispongono ancora in maniera completa di dati certi, sia in ordine alle risorse finanziarie disponibili a valere sul fondo di solidarietà comunale 2015, sia per la ridefinizione degli obiettivi del patto di stabilità interno 2015, che relativamente alle esigenze di rinegoziazione con la Cassa depositi e prestiti dei mutui già concessi, a seguito dell'emanazione delle circolari n. 1282 e n. 1283 della predetta Cassa, del 15 e 28 aprile 2015.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **17. ESCO, EGE E SGE - Approvati gli schemi di certificazione e di accreditamento in tema di efficienza energetica**

Con decreto **direttoriale interministeriale del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 maggio 2015** sono stati approvati gli schemi, predisposti da ACCREDIA, **di certificazione e di accreditamento per la conformità alle norme tecniche** relative alle "Società che forniscono servizi energetici" (ESCO), agli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE), ai Sistemi di Gestione dell'Energia (SGE).

Del decreto ne è stata dato avviso, con un comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2015.

Questi i documenti approvati:

- Lo schema di certificazione e accreditamento in conformità alla norma UNI CEI 11352:2014 "*Società che forniscono servizi energetici*" (ESCO);
- Lo schema di certificazione e accreditamento per la conformità alla norma UNI CEI 11339:2009 in materia di *Esperti in Gestione dell'Energia* (EGE);
- Lo schema di certificazione e accreditamento in materia in materia di *Sistemi di Gestione dell'Energia* (SGE).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto e dei suoi allegati clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più dal sito di ACCREDIA clicca qui.](#)

## **18. CONSERVATORI ACCREDITATI - Cresce il numero delle società inserite nell'elenco**

Aumenta il numero dei soggetti ai quali l'Agenzia per l'Italia Digitale ha riconosciuto il possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e sicurezza, per l'attività di conservazione dei documenti informatici.

Sono sei le nuove società inserite dal mese di marzo 2015 nell'**elenco dei conservatori accreditati**, confermando il trend di sviluppo di un segmento di mercato strategico per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

Cresce così il numero di soggetti che le Pubbliche Amministrazioni possono contattare qualora decidano di affidare le attività di conservazione documentale all'esterno, soggetti che rappresentano anche un modello di riferimento anche per i privati che si possono rivolgere all'intero settore di mercato.

Attualmente, l'elenco dei conservatori accreditati conta, complessivamente, **venticinque soggetti**.

LINK:

[Per scaricare l'elenco aggiornato dei conservatori accreditati clicca qui.](#)

## **19. LOD DELL'ISTAT - AI via la piattaforma sperimentale open data**

L'ISTAT ha reso disponibile la piattaforma **Linked Open Data (LOD)**, che consente di accedere e navigare dati in formato open, sulla base di tecnologie e standard del web semantico.

I LOD, interrogabili direttamente da qualsiasi applicazione, rispondono alle esigenze espresse dalle comunità di utilizzatori di disporre di dati standardizzati e interoperabili.

All'interno di questa piattaforma l'ISTAT diffonde i dati del **15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni** in forma di Linked Open Data (LOD).

La pubblicazione di dati in formato LOD, oltre che aderire alle direttive per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, pubblicate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, risponde alle esigenze sempre più vaste espresse dalle comunità di utilizzatori di disporre di dati standardizzati e interoperabili su scala nazionale. I Linked Open Data, infatti, consentono di navigare dati in formato open sulla base di tecnologie e standard del web semantico.

I LOD sono accessibili dagli utenti attraverso interfacce grafiche e possono essere direttamente interrogati da applicazioni esterne in modo indipendente dalle tecnologie adottate.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito clicca qui.](#)

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE** **REPUBBLICA ITALIANA** **(DAL 21 AL 25 MAGGIO 2015)**

**1) Decreto-Legge 21 maggio 2015, n. 65:** Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. (Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legge clicca qui.](#)

**2) Decreto Legislativo 7 maggio 2015, n. 66:** Norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito. (Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 16 aprile 2015:** Termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione, di cui al decreto 4 dicembre 2014. (Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Decreto Legislativo 7 maggio 2015, n. 67:** Attuazione della direttiva 2013/38/UE recante la modifica della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo dello stato di approdo. (Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**5) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 15 maggio 2015:** Modalità di pagamento dei diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale relativi ai certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuove varietà vegetali, di topografie dei prodotti a semiconduttori. (Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**6) Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Delibera 3 marzo 2015:** Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2015. (Delibera n. 3443). (Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

**7) Ministero dell'Interno – Decreto 27 aprile 2015:** Modalità di presentazione delle domande di contributo, da parte degli enti locali, per i servizi finalizzati all'accoglienza nella rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di minori stranieri non accompagnati. (Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**8) Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicato:** Approvazione degli schemi di certificazione e accreditamento per la conformità alle norme tecniche in materia di esco, esperti in gestione dell'energia e sistemi di gestione dell'energia. (Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

**9) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2015:** Disposizioni relative alla concessione della garanzia dello Stato per gli investimenti nella società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese (c.d. turnaround). (Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

**10) Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicato:** Comunicato relativo al decreto 18 maggio 2015, concernente: «Modalità e termini di presentazione delle istanze di concessione del credito d'imposta per le imprese sottoscrittrici di accordi di programma nei Siti inquinati di interesse nazionale». (Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

## RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA (DAL 21 AL 25 MAGGIO 2015)

**1) Regolamento (UE) 2015/779 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015**, che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 per quanto riguarda un prefinanziamento iniziale supplementare versato a programmi operativi sostenuti dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 126/1 del 21 maggio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento UE clicca qui.](#)

**2) Decisione (UE) 2015/801 della Commissione del 20 maggio 2015**, relativa al documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore del commercio al dettaglio a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 127/25 del 22 maggio 2015).

**N.B. La decisione detta i criteri per l'adesione al sistema volontario EMAS da parte delle aziende del commercio al dettaglio.**

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione UE clicca qui.](#)

**3) Decisione (UE) 2015/809 della Commissione del 19 maggio 2015**, che nomina la capitale europea della cultura per l'anno 2019 in Bulgaria e in Italia. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 128/20 del 23 maggio 2015).  
**N.B. PLOVDIV e MATERA sono nominate “Capitali europee della cultura 2019”, rispettivamente in Bulgaria e in Italia.**

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione UE clicca qui.](#)